

FAQ - Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti

Sommario

Sommario	1
Progettazione	2
Diagnosi Energetica.....	3
Protocollo ITACA	4
Tipologia di interventi	5
Soggetti proponenti.....	5
Costi ammissibili.....	7
Documentazione da allegare.....	8
Criteri di valutazione.....	9
Procedure di affidamento.....	11
Calcolo dell'agevolazione	11
Allegato 1: La diagnosi energetica di un edificio New	12

Progettazione

Per quanto riguarda la sicurezza sismica, nella realizzazione degli interventi ci si dovrà attenere alla normativa nazionale antisismica.

L'elenco delle opere strategiche e rilevanti è definito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 - S.O. n. 1 del 19/06/2014), in aggiornamento a quanto già pubblicato nel 2004 e successive revisioni.

Si comunica che sono state pubblicate le schede di sintesi delle verifiche sismiche al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/programmiTemporali.htm

1. La valutazione della sicurezza - che valuta le prestazioni antisismiche - è sempre obbligatoria? Deve essere compresa tra gli allegati alla domanda?

R: La valutazione della sicurezza, secondo quanto previsto dal par. 8.3 del D.M. 14/01/2008, è necessaria esclusivamente nei casi di interventi strutturali, come previsti dal par. 8.4 del D.M. stesso (interventi locali, di miglioramento o di adeguamento).

A prescindere dal tipo di intervento, per gli edifici rilevanti e strategici, indipendentemente dalla zona sismica, per i quali sussisteva l'obbligo della verifica, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della OPCM 3274/2003, gli esiti di tale verifica dovranno essere sempre sintetizzati nella RTES.

Si ricorda che, come definito dal par. C8. 3 della CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 617 C.S.LL.PP. specifica del D.M. 14/01/2008, per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a:

- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure
- a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Nel caso in cui la valutazione della sicurezza non fosse obbligatoria, ai sensi di legge, sarà sufficiente specificarlo in RTES, unitamente alla dichiarazione che comunque gli interventi non peggiorano i livelli di sicurezza degli edifici esistenti in coerenza con le loro destinazioni d'uso.

2. Il rispetto della normativa antisismica in molti casi implica pesanti interventi di adeguamento strutturale dell'edificio. Tali costi sono finanziabili nell'ambito del Bando? Si prevedono altre fonti alternative di finanziamento?

R: No, eventuali costi di adeguamento alla normativa antisismica non sono finanziati dal presente Bando, in quanto i costi per gli adeguamenti normativi non possono essere finanziati con fondi comunitari.

3. Il livello minimo di progettazione richiesto dal bando è lo studio di fattibilità tecnica ed economica: considerato che le linee guida ANAC relative alla definizione delle caratteristiche dei contenuti di tale livello di progettazione non sono ancora state emanate, il livello cui fare riferimento è quello del progetto preliminare di cui all'art 17 del DPR 207/2010?

R: No. Si richiede il progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in alternativa, il progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016.

4. Relativamente al punto d) a pag. 6 del bando (paragrafo 2.4), per la definizione del risparmio di energia primaria globale non rinnovabile è possibile fare riferimento ai consumi relativi alla stagione convenzionale (quella utilizzata per l'APE) oppure è necessario fare riferimento ai consumi effettivi?

R: Il calcolo è riferito all'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard. Il risparmio di energia primaria non rinnovabile è calcolato come la differenza dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) tra la situazione ante e la situazione post intervento, moltiplicata per la superficie utile: $\Delta(EP_{gl,nren}) * A_{sup\ utile}$

5. Nell'edificio oggetto di intervento l'impianto di riscaldamento non viene utilizzato per tutti i giorni della stagione ufficiale di riscaldamento e/o alcuni locali, pur essendo dotati di impianto termico, di fatto non vengono effettivamente riscaldati (chiudendo i radiatori). Ciò comporta una differenza tra il consumo di combustibile teorico (derivato dai calcoli di fabbisogno standard) e quello realmente misurato (es. bollette). Come influisce questa discrepanza sulla valutazione del progetto proposto e sulla sua ammissibilità?

R: Si ricorda che, come riportato nel par. 2.3 del Bando, tutti gli interventi previsti nella domanda di agevolazione devono essere individuati da una diagnosi energetica, effettuata sugli edifici interessati prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui vi sia un utilizzo limitato dell'edificio nel corso della stagione di riscaldamento, la diagnosi dovrà evidenziare, nel caso specifico e in termini di costi/benefici, sulla base dei dati raccolti e analizzati e delle previsioni di utilizzo dell'edificio, quali opportunità di miglioramento energetico siano realmente significative o convenienti. Nella documentazione tecnica allegata alla domanda (RTES) tali aspetti dovranno essere trattati con il necessario livello di approfondimento.

6. Il fabbricato in oggetto, sede degli uffici comunali di un paese, è composto da tre piani riscaldati. Ogni piano però è dotato di impianto autonomo, quindi da un punto di vista energetico, con un proprio APE, un proprio EPHnd, un proprio Asol/Asup,utile. Come ci si comporta in virtù del fatto che l'immobile è uno ma le vi sono tre zone termiche distinte?

R: Si ricorda che ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi) e dei chiarimenti forniti dal MiSE l'Attestato di Prestazione Energetica è riferito all'unità immobiliare, definita come "parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente" mentre la presenza di uno o più impianti non risulta dirimente. La certificazione "per intero edificio" è inoltre possibile quando questo è composto da una sola unità immobiliare (per esempio una palazzina uffici). Pertanto, ai fini di una corretta impostazione della domanda e della documentazione richiesta, occorrerà fare riferimento a tali definizioni, rammentando che la metodologia di calcolo permette di poter suddividere l'edificio/unità immobiliare in più zone termiche.

Diagnosi Energetica

7. Come deve essere strutturata una diagnosi energetica? **New**

R: Come previsto dal Bando, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'All. 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare l'Allegato 1 alle presenti FAQ, che fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune indicazioni utili alla redazione del documento.

8. Il professionista incaricato per l'esecuzione della diagnosi energetica deve essere accreditato ad un albo specifico per poter realizzare dette analisi (oltre a quello di appartenenza all'ordine)?

R: La Diagnosi Energetica può anche essere redatta da un professionista non certificato EGE, fatti salvi i casi obbligatori secondo il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

La Diagnosi Energetica deve essere conforme all'All. 2 del D.Lgs 102-2014 e basarsi, quindi, su dati di consumo effettivi misurati e/o ricavati dalle bollette di più anni. Il modello termo-energetico dell'edificio deve mostrare rispondenza con i consumi fatturati nelle bollette corretti con i dati climatici del periodo di riferimento.

9. Sulla base di quanto riportato nell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, nel caso in cui si prevedesse un ampliamento dell'esistente e un nuovo fabbricato (es. palestra scolastica), la diagnosi energetica può riguardare anche i volumi di nuova costruzione o è necessario limitarsi all'analisi del solo volume esistente?

R: Il POR FESR 2014-2020 finanzia interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Gli ampliamenti e in nuovi edifici non rientrano in questa categoria e devono di per sé rispettare la normativa vigente in termini di efficienza energetica. Per i concetti di “ampliamento” e “nuova costruzione” si intende quanto riportato al punto 1.3 del D.M. 26/06/2015. La Diagnosi Energetica deve essere basata su dati di consumo reali e, quindi, non può riferirsi a volumi non ancora esistenti.

10. Nel caso in cui un Comune disponga già di una diagnosi energetica e la stessa sia stata incentivata dal GSE, o ne sia stata richiesta l'incentivazione, il costo di tale diagnosi può essere ricompreso nella voce "spese tecniche" del quadro economico del progetto per il quale si presenta istanza di contributo?

R: La diagnosi energetica, come qualsiasi costo ammissibile, non può essere finanziata per una percentuale superiore al 100%. In questo caso il proponente può indicare il costo relativo nel file excel "Allegato 2b_scheda riepilogativa" alla voce "Altri interventi non ammissibili dal Bando" indicando "Diagnosi Energetica (finanziata 100% dal Conto Termico 2.0)".

Protocollo ITACA

Il Protocollo ITACA permette di valutare il livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. Si tratta di uno strumento che consente di monitorare tutte le fasi del progetto: dal progetto di fattibilità, alla progettazione esecutiva fino all'effettiva realizzazione delle opere.

Per tali ragioni l'Attestato di Pre-Valutazione costituisce un allegato obbligatorio per la partecipazione al Bando e l'applicazione del Protocollo ITACA uno dei requisiti per l'erogazione dell'agevolazione.

Si fa presente che la pre-valutazione effettuata da iiSBE Italia necessita di un tempo tecnico di istruttoria che varia a seconda della qualità e della complessità dei progetti presentati (ad es. una documentazione incompleta porta alla richiesta di integrazioni con inevitabile allungamento dei tempi).

Si invita, pertanto, a presentare a iiSBE Italia le richieste di pre-valutazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. New

11. Sul sito ITACA in un documento dedicato alla compilazione del Protocollo per edifici non residenziali è riportato esplicitamente che il Protocollo si applica esclusivamente a progetti di livello esecutivo in quanto i livelli di progettazione inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione. Pertanto al livello preliminare in cui ci troviamo è necessario? In caso affermativo, esiste un documento pre-valutativo adatto per il livello preliminare e da dove si può scaricare?

R: Il documento richiesto in fase di valutazione è l'Attestato di pre-valutazione del Protocollo ITACA, per ulteriori informazioni rivolgersi a iiSBE Italia:

<http://www.iisbeitalia.org/strumenti-tecnici-riferimento-allapplicazione-del-protocollo-itaca-regione-piemonte-edifici-pubblici>

Tipologia di interventi

12. Se soltanto un piano di un edificio appartiene ad una destinazione d'uso ammissibile dal Bando è possibile efficientare solo quella porzione di fabbricato?

R: Gli interventi devono riguardare l'edificio nel suo complesso, come definito dall'Art. 2 del [Dlgs 192/2005](#).

13. Si chiede se sia possibile effettuare un intervento di efficientamento energetico su un edificio pubblico parzialmente utilizzato. In tal caso, nella analisi dei consumi, è possibile considerare l'intera volumetria, in quanto si prevede di trasferirvi delle funzioni attualmente espletate in altro edificio? In caso di risposta affermativa, si richiede se sia necessario analizzare entrambi gli edifici con un'unica diagnosi. È possibile considerare i consumi di base come sommatoria di quelli dell'edificio 1 e 2 e su questa situazione proporre l'efficientamento?

R: Nella Diagnosi è sempre opportuno individuare degli indici di prestazione (es. consumo annuo per impiegato, consumo annuo per studente, ecc.) che permettano di confrontare due situazioni con carichi di utilizzo diversi. Si ricorda, inoltre, che l'edificio da efficientare deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale.

Bisognerà esplicitare le motivazioni che hanno portato alla scelta di trasferire delle attività da un edificio ad un altro, spiegare il perché fosse sotto-utilizzato, dimostrare che non vi siano cambiamenti di destinazione d'uso. Andrà inoltre dimostrata l'ottimizzazione - energetica ed economica - complessiva ante e post, dichiarando quale utilizzo si farà della volumetria che si andrà a svuotare ed esplicitando i criteri di scelta tecnico-economici.

14. Si intende progettare un intervento di efficientamento energetico e di installazione di impianti a fonti rinnovabili per autoconsumo presso il depuratore delle acque reflue. I locali sono di proprietà comunale. Questo intervento è ammissibile?

R: L'edificio deve rientrare in una delle destinazioni d'uso richieste dal bando (es. palazzina uffici del depuratore), deve avere dei consumi pregressi e deve essere possibile svolgere una Diagnosi Energetica che proponga soluzioni di efficientamento. Le fonti rinnovabili devono essere asservite all'autoconsumo dell'edificio e non del depuratore.

Soggetti proponenti

15. Una Provincia può farsi carico di un partenariato di Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti anche non legati in unioni di Comuni?

R: No, gli enti locali partecipanti in forma aggregata devono avere, singolarmente, popolazione superiore a 5.000 abitanti. La Provincia può essere il soggetto proponente di un partenariato di Comuni - non appartenenti a Unioni - ciascuno con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

16. Il numero degli abitanti dei Comuni che partecipano al bando in forma aggregata si cumula? Per esempio se partecipano al bando due Comuni in forma aggregata di 3000 abitanti ognuno, viene raggiunta la soglia dei 5000 abitanti?

R: Al Bando +5.000 possono partecipare solo Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ciascuno; quindi anche le forme aggregate dovranno essere costituite da soggetti che rispettano, singolarmente, il requisito.

17. Se una Unione dei Comuni, che non ha edifici di sua proprietà da efficientare, partecipa al bando con edifici di proprietà di n. 3 comuni, la somma degli abitanti dei 3 comuni deve obbligatoriamente essere >5000 abitanti?
R: Sì, se una Unione con popolazione complessiva maggiore di 5.000 abitanti si presenta con soli n. 3 comuni che, sommati, raggiungono una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, essa non è ritenuta ammissibile al Bando.
18. Se una Unione dei Comuni partecipa al bando con un edificio di sua proprietà e con edifici di proprietà di n. 3 comuni, la somma degli abitanti dei 3 comuni deve obbligatoriamente essere >5000 abitanti?
R: No, se una Unione con popolazione complessiva maggiore di 5.000 abitanti si presenta con un edificio di sua proprietà la popolazione, considerata ai fini della partecipazione al Bando è quella dell'Unione nel suo complesso, anche se la somma della popolazione dei comuni che presentano un intervento di efficientamento è inferiore a 5.000 abitanti.
19. I Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni, ma non coinvolti nel progetto da essa presentato possono partecipare singolarmente solo se hanno un numero di abitanti >5000?
R: Sì, se invece hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono partecipare al bando Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti approvato con D.D. n. 206 del 23/05/2017.
20. In merito alle condizioni soggettive di partecipazione al punto 2.1. si prevede la possibilità per Comuni - non appartenenti a Unioni - con popolazione superiore a 5000 ab. di partecipare in forma associata. Si richiede conferma della possibilità di partecipazione di 2 o più comuni che singolarmente non raggiungano i 5000 ab. ma che raggiungano tale quota come sommatoria degli abitati dei comuni associati.
R: No, le aggregazioni temporanee - allo scopo di partecipare al bando +5000 - devono essere costituite da Enti Locali che, singolarmente, superano i 5.000 abitanti.
21. Un singolo Comune - con popolazione superiore a 5000 abitanti - può presentare una unica richiesta di contributo per interventi di riduzione dei consumi energetici su più edifici di sua proprietà raggiungendo un importo totale dei costi ammissibili (dato dalla sommatoria dei costi ammissibili per ciascun edificio) pari almeno a 1.000.000€? Fermo restando la rispondenza ai requisiti richiesti.
R: Sì, il Bando non pone limiti al numero di edifici che possono essere presentati da un singolo soggetto proponente.
22. Nel caso in cui un bene sia di proprietà comunale ma le funzioni relative alla gestione di detto bene siano state delegate e trasferite all'Unione di Comuni, di cui il Comune fa parte, è l'Unione a presentare domanda per conto del Comune? In tal caso come deve essere presentata la domanda?
R: L'Unione dei Comuni, con popolazione complessiva superiore a 5000 abitanti, può presentare domanda come soggetto proponente (vedi par. 2.4 del bando secondo trattino).
23. Se il soggetto proponente è una Unione di Comuni che presenta per edifici di proprietà di un Comune, la gara d'appalto e la successiva rendicontazione da chi deve essere gestita?
R: Dal soggetto proponente, quindi in questo caso dall'Unione. In caso di raggruppamento temporaneo, dal soggetto capofila.
24. È ammissibile un intervento di efficientamento su un edificio di proprietà pubblica in gestione ad un privato (es. piscina, impianto sportivo)?
R: Sì, il soggetto proponente è sempre uno dei beneficiari previsti al paragrafo 2.2 del bando e l'intervento non si deve configurare come regime di aiuto (vedi paragrafo 2.7).

25. In quali casi una Unione di Comuni con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti può presentare domanda?

R: L'Unione di Comuni può presentare domanda nei seguenti casi:

- a. per uno o più immobili di proprietà dell'Unione;
- b. per uno o più immobili di proprietà dell'Unione e per uno o più immobili di proprietà di uno o più Comuni costituenti l'Unione, anche con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti;
- c. per uno o più immobili di proprietà di uno o più Comuni costituenti l'Unione a condizione che la popolazione complessiva dei Comuni che presentano interventi sia superiore a 5.000 abitanti; nel caso in cui la popolazione complessiva dei Comuni dell'Unione che presentano interventi sia inferiore a 5.000 abitanti, la partecipazione al Bando sopra i 5.000 abitanti non è possibile e i Comuni potranno partecipare singolarmente al Bando fino a 5.000 abitanti.

Costi ammissibili

26. Per progetto, che deve avere costi ammissibili pari ad almeno 1.000.000 €, si intende la somma degli interventi proposti?

R: Si intendono gli interventi di efficientamento energetico ammissibili dal Bando, che possono riguardare uno o più edifici. Tra i costi ammissibili, che concorrono al raggiungimento della soglia, sono comprese le spese tecniche.

27. Se una Unione di Comuni partecipa con 3 comuni, deve presentare almeno 3 interventi (1 per ogni comune) e la somma dei costi ammissibili dei 3 interventi deve raggiungere almeno la cifra di 1.000.000€?

R: Esatto, i Comuni che partecipano al progetto devono proporre almeno un intervento ciascuno. In ogni caso la somma dei costi ammissibili deve essere almeno pari a 1.000.000 €.

28. In che maniera il contributo si coniuga con il Conto Termico? Quale quota del finanziamento viene rideterminata a seguito dell'acquisizione del contributo sul Conto Termico?

R.: Dipende dalla tipologia di intervento perché non tutti gli interventi previsti dal Conto Termico hanno la medesima percentuale di contribuzione. In ogni caso, la somma dei contributi ricevuti non potrà eccedere il limite del 100% dei costi ammissibili.

29. Nei costi ammissibili rientrano anche voci quali i materiali per la pavimentazione (ad esempio in seguito a installazione di riscaldamento a pavimento) o la nuova struttura in legno di un tetto (nel caso in cui si proceda ad isolare termicamente questo componente dell'involucro)?

R: No, i materiali di usura (tegole, piastrelle, ecc.), le finiture e le opere di carattere strutturale non possono essere considerati costi ammissibili all'agevolazione regionale, non costituendo voci di spesa strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

30. Il contributo integrativo per i professionisti incaricati è compreso all'interno delle spese tecniche, entro il 10% dell'importo lavori?

R: Sì.

31. È necessario riferire i costi di progetto ad un prezzario regionale di riferimento?

R: Sì, come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, i costi vanno riferiti al prezzario regionale vigente, per tutte le tipologie di opere ricomprese nello stesso.

32. Se un intervento di efficientamento energetico richiede la rimozione contestuale di manufatti contenenti amianto, il costo per la rimozione e lo smaltimento possono essere considerati costi ammissibili? **New**

R: Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende le opere necessarie e strettamente riferibili alla realizzazione dello stesso, ivi inclusa l'eventuale rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. A tale proposito l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha chiarito che, se il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenta una parte rilevante o maggioritaria dell'intervento, questo non può più configurarsi come intervento di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile all'Obiettivo Tematico 4.

Si ritengono, quindi, ammissibili le spese di rimozione e smaltimento oppure di messa in sicurezza permanente dei Materiali Contenenti Amianto, se le stesse rappresentano un importo minoritario dei costi ammissibili.

Documentazione da allegare

33. Al punto 3.1 è indicato, tra la documentazione da allegare al bando, la "dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio" ma, senza l'ammissione al finanziamento, il progetto non può avere copertura finanziaria già attestata. Inoltre il progetto può essere approvato solo in linea tecnica per l'ente che non ha fondi per dare copertura complessiva all'intervento e nemmeno la possibilità di fare una variazione di bilancio prima della presentazione dell'istanza di finanziamento. Si intende forse che nella dichiarazione il responsabile del servizio finanziario dichiara che, in seguito di ammissione a finanziamento, il progetto troverà copertura in opportuno capitolo di bilancio?

R: Sì, il progetto dovrà comunque essere inserito nel bilancio triennale prima della presentazione della domanda. La dichiarazione, eventualmente condizionata dall'ammissione al finanziamento, deve avere almeno la quota di cofinanziamento prevista per l'Ente.

34. Cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio?

R.: La dichiarazione considerata ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alla copertura in particolare per quanto riguarda la quota parte dell'intervento che comunque non sarà oggetto di agevolazione (cofinanziamento obbligatorio in capo al beneficiario del Bando).

Il responsabile finanziario deve dichiarare che a copertura dell'intervento vi sono mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero risorse disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche con riferimento a quanto già indicato nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali e/o nell'elenco annuale.

35. Nel caso in cui, per la presentazione della domanda, si debbano redigere uno o più APE relativo/i alla situazione *ante-operam* quale motivazione di rilascio occorre selezionare tra quelle previste dal SIPEE?

R: Nel caso si provveda alla realizzazione di un nuovo APE si consideri che è possibile selezionare la motivazione "Richiesta finanziamento POR FESR 14-20".

Coordinate GIS * B (N)	44.388311	Coordinate GIS * B (E)	7.497228
Sistema catastale	Catasto fabbricati		
Sezione		Foglio *	6
Particella *	12	Subalterno	2
Data emissione certificato	08/06/2017	Scadenza certificato *	31/12 dell'anno successivo all'emissione <input type="radio"/> 10 ANNI
Anno costruzione *	2017	Anno ultima ristrutturazione importante ^D	
Classificazione D.P.R. 412/93		Codice meccanografico edifici scolastici	
Tipologia intervento	Ampliamento e sopra elevazione	Tipologia edilizia *	Edificio isolato (bifamiliare)
Tipologia costruttiva *	Struttura in acciaio (con chiusure in pannelli prefabbricati)	Proprietà edificio *	Pubblico

Dati dell'attestato	
Attestato relativo a	Intero edificio
Motivazione rilascio *	Altro <input type="button" value="Specificare 'altro'"/>

Dichiarazione d'indipendenza e imparzialità	
<input type="radio"/>	Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il sottoscritto certificatore, svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara l'assenza di conflitto di interesse nella realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti che possono derivare al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè il coniuge, nè un parente fino al quarto grado.
<input type="radio"/>	Nel caso di certificazione di edifici esistenti, il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè coniuge, nè parente fino al quarto grado.
<input type="radio"/>	Nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico eseguita da dipendente, il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti e organismi.

36. Ai fini della ammissibilità degli edifici di cui al par. 2.4 del Bando, è ammessa la presentazione di ACE in corso di validità al posto dell'APE?

R: Al par. 2.4 del Bando si fa esplicito riferimento all'Attestato di Prestazione Energetica, pertanto nel caso in cui l'edificio sia dotato di ACE è necessario, per poter richiedere l'agevolazione regionale, predisporre un APE relativo alla situazione *ante operam* secondo quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", anche alla luce dell'ammissibilità ad agevolazione della relativa spesa (par. 2.5 del Bando). Si ricorda che è contestualmente necessario annullare per sostituzione l'ACE esistente.

Criteri di valutazione

37. Cosa si intende per "complementarietà con altri progetti finanziati" al punti d.1.4 dei criteri di valutazione?

R: Si vuole conoscere se gli interventi proposti rientrano in una programmazione più "ampia" promossa dai proponenti, grazie anche all'ausilio di altri strumenti di finanziamento comunitario, nazionale, regionale (es. il progetto completa o è compreso in un itinerario turistico, anche finanziato con altri fondi).


38. In merito alla quantificazione del rapporto tra risparmio di energia primaria globale non rinnovabile e importo dell'agevolazione (par. 2.4 del Bando), quest'ultimo è riferito solo al costo delle opere (importo a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza) con rilevanza energetica o comprende anche spese tecniche, IVA o altro? Ai fini del raggiungimento del valore minimo richiesto di tale indice è possibile richiedere un'agevolazione regionale inferiore alla percentuale prevista al par. 2.6?

R: Il denominatore del rapporto è costituito dall'importo dell'agevolazione, la cui entità è determinata sulla base di quanto previsto al par. 2.6 del Bando, ossia applicando una determinata percentuale ai costi ammissibili, che comprendono oltre al costo delle opere, anche le spese tecniche e di predisposizione della documentazione entro il limite del 10% (cfr. par. 2.5 del Bando). Si precisa che non è possibile richiedere un importo dell'agevolazione inferiore alla percentuale prevista al par. 2.6 al solo fine di ottenere un valore ammissibile del rapporto risparmio di energia primaria/importo dell'agevolazione. In ogni caso, infatti, per il calcolo del rapporto sarà considerato come denominatore l'importo ottenuto applicando la percentuale riportata al par. 2.6.

39. Quanti punti vengono attribuiti se il punteggio di pre-valuatione del Protocollo ITACA è pari a uno?

R: Il punteggio per l'applicazione del Protocollo ITACA viene attribuito in maniera direttamente proporzionale, assegnando 0 punti ad una pre-valuatione pari a zero (semplice rispetto della normativa vigente) e 16 punti ad una pre-valuatione pari a due. Alle pre-valuationi inferiori a uno il punteggio non viene assegnato, come visibile dal grafico seguente. Ad una pre-valuatione pari a uno vengono quindi attribuiti 8 punti.

Si precisa che, in caso di più edifici, si considera il punteggio ITACA complessivo del progetto, dato dalla media dei singoli punteggi di pre-valuatione pesata sul volume degli edifici (il calcolo del punteggio ITACA complessivo sarà effettuato da iiSBE Italia).



Procedure di affidamento

40. È possibile affidare interventi in house?

R: il bando prevede di realizzare il progetto mediante la stipula di contratti aggiudicati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure tramite Partenariato Pubblico Privato. Gli affidamenti in house non sono previsti.

41. Al paragrafo 2.2 del Bando si fa riferimento alla possibilità di stipulare, per la realizzazione dell'intervento proposto, un contratto EPC. Come viene erogato in tal caso il contributo? Il beneficiario può essere la ESCo?

R: Il beneficiario, come previsto al paragrafo 2.2 del Bando, anche in caso di PPP, è sempre il soggetto pubblico proponente. Le modalità di erogazione del contributo sono riportate al par. 4.1 del Bando.

42. Un'amministrazione che abbia già in essere, alla data di pubblicazione del bando, un contratto di PPP nella forma di un Contratto di rendimento Energetico o Prestazione Energetica può affidare l'esecuzione dell'intervento per il quale si richiede l'agevolazione regionale all'operatore economico con cui ha stipulato tale contratto?

R: No. Sebbene il bando preveda, tra le due possibili modalità di selezione del soggetto che darà esecuzione agli interventi, la stipula di contratti PPP nella forma di CRE o di EPC, l'affidamento del contratto riguardante l'esecuzione degli interventi ammessi ad agevolazione regionale deve essere successivo alla data di pubblicazione del bando. Al paragrafo 2.4 del bando è esplicitamente previsto, infatti, che *“Gli interventi ammessi a contributo non devono essere avviati precedentemente alla data di pubblicazione del bando. Per avvio degli interventi si intende la data di approvazione della determinazione o decreto a contrarre”*. Inoltre, al paragrafo 2.2, si prevede che *“...la documentazione relativa alla selezione dovrà contenere espresso riferimento al provvedimento di concessione dell'agevolazione e alle obbligazioni che derivano dal presente bando. Tale documentazione dovrà inoltre essere predisposta in modo tale da rispettare quanto previsto in materia di informazione, comunicazione e pubblicità secondo quanto indicato al par. 8 del presente bando”*.

Calcolo dell'agevolazione

43. D: Come deve essere intesa la cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando con il Conto Termico 2.0? Quale quota del finanziamento viene rideterminata a seguito dell'acquisizione dell'incentivo di cui al Conto Termico?

R: Come previsto dal Bando al par. 2.8, l'agevolazione è cumulabile con l'incentivo di cui al “Conto Termico” nei limiti del 100% dei costi ammissibili (considerando la somma degli importi di assistenza rimborsabile + sovvenzione + incentivo Conto Termico). Nel caso in cui tale somma sia superiore al 100% si procede a ridurre sia l'assistenza rimborsabile sia la sovvenzione (rispettando la proporzione 40%-50%) fino a ricondurre la somma entro il limite massimo previsto. Nel caso in cui l'importo oggetto di riduzione (ad es. l'assistenza rimborsabile) sia già stato erogato, si procederà alla revoca parziale.

Allegato 1: La diagnosi energetica di un edificio **New**

La diagnosi energetica di un edificio non si limita al calcolo del fabbisogno energetico (es. metodologia delle specifiche tecniche UNI TS 11300), ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014, che possono essere declinati come segue:

- a) rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
 - distribuzione del consumo del gas sufficientemente rappresentativa (es. per evidenziare consumi anomali di ACS durante l'estate o cattiva regolazione del riscaldamento nella stagione primaverile e autunnale);
 - distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile, riportando almeno una curva di carico giornaliera ed una settimanale (es. per evidenziare consumi anomali durante la notte o i fine settimana);
- b) esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) e individuando quelli maggiormente energivori;
- c) analisi tecnico-economica delle opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandole, le opportunità individuate;
- d) individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; il modello termo-energetico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

Esempio di struttura e contenuti indicativi di una diagnosi energetica:

Sintesi introduttiva: riassunto sintetico dei contenuti e dei risultati della diagnosi.

Introduzione: localizzazione e descrizione generale del sistema edificio-impianto oggetto della diagnosi, dati climatici storici (ultimi tre anni) e convenzionali, anno di costruzione ed eventuale ristrutturazione, destinazione d'uso, descrizione delle attività svolte all'interno dell'edificio.

Inventario energetico: descrizione e caratteristiche dell'involucro e degli impianti tecnici, definizione delle zone termiche, censimento delle apparecchiature elettriche presenti con relativa potenza e ore di accensione, profili di occupazione/utilizzo dell'edificio e di funzionamento degli impianti (es. numero di occupanti, giorni e orari), analisi preferibilmente a livello mensile dei consumi energetici (es. per l'elettricità sarebbe opportuna un'analisi del profilo di carico giornaliero e settimanale per individuare carichi anomali) ottenuti da bollette o attraverso misurazioni relative agli ultimi tre anni.

Analisi energetica: descrizione dei flussi energetici con la scomposizione dei differenti vettori in servizi (attività principali, servizi ausiliari, servizi generali) e sottoservizi con un grado di dettaglio sufficiente ad individuare le aree di maggior consumo (sulle quali è più conveniente intervenire), confronto della prestazione energetica reale con benchmark nazionali/locali e con i requisiti di legge, verifica del corretto dimensionamento dei sistemi di generazione di energia presenti.

Modellazione dell'edificio: calcolo dei fabbisogni di energia tramite specifiche UNI TS 11300 (con valutazione adattata all'utenza) e/o altre metodologie ammesse e validazione del modello attraverso il confronto con i dati reali considerando le ulteriori componenti di consumo (es. utenze non considerate dalla normativa) e utilizzando opportuni fattori di aggiustamento (es. GG reali del periodo di riferimento rispetto a quelli convenzionali, numero di occupanti effettivi, ore effettive di utilizzo).

Interventi migliorativi: identificazione e valutazione degli interventi con relativa modellazione energetica (calcolo nuovi fabbisogni tramite UNI TS 11300 e/o altre metodologie ammesse utilizzando il modello validato) e analisi economica (tempo di ritorno semplice, VAN), valutando la loro interazione e il beneficio addizionale, motivazione della scelta effettuata.

Indici di prestazione: firma energetica dell'edificio pre-intervento e di progetto con possibilità di verificare i risultati post-intervento (cfr. Annex B della norma UNI EN 15603).

N.B. L'analisi energetica e la modellazione dell'edificio sono complementari e iterative.